

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 » (1952) (D'iniziativa dei senatori Castellaccio ed altri):

PRESIDENTE Pag. 709, 711
DALVIT, relatore alla Commissione 710

La seduta ha inizio alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Corrias Efisio, Dalvit, Galante Garrone, Gianquinto, Li Causi, Mazarolli, Murmura, Palumbo, Perna, Righetti, Sotgiu, Tesauro, Treu e Volgger.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento i senatori Bermani, Fabia-

ni, Turchi e Del Nero sono sostituiti rispettivamente dai senatori Castellaccio, Pirastu, Filetti e Pala.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

M A Z Z A R O L L I, f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 » (1952), d'iniziativa dei senatori Castellaccio ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Castellaccio, Corrias Efisio, Cuccu, Deriu, Pala e Sotgiu:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 ».

Ne do lettura:

Articolo unico

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, è prorogato di sei mesi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Prego il senatore Dalvit di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D A L V I T, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; la Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, ha approvato, nella seduta del 14 ottobre 1971, la relazione generale proposta dal suo presidente, senatore Medici.

È inutile che io ricordi ai colleghi i motivi per i quali il Parlamento approvò la legge istitutiva di detta Commissione, nè quelli per cui i poteri della stessa vennero prorogati di un anno; basterà dire soltanto che in due anni la Commissione ha condotto una complessa ed approfondita indagine sulla storia del banditismo in Sardegna negli ultimi 150 anni, sulle sue caratteristiche e sulla sua evoluzione fino ai nostri giorni, sulle cause profonde del fenomeno e, in particolare, sull'assetto agrosilvopastorale dell'Isola; sul piano di rinascita e i suoi risultati, sugli squilibri interni alla società sarda e nei confronti della società nazionale; sulla politica di prevenzione e di repressione attuata nell'Isola; sulle condizioni dell'amministrazione della giustizia, sulla pubblica amministrazione e sui rapporti tra i cittadini, lo Stato e la Regione, sulle prospettive di sviluppo equilibrato delle industrie e della

agricoltura, sulla scuola e sulle condizioni di vita civile nelle campagne. Sulla base di una così ampia indagine la Commissione di inchiesta ha raccolto il materiale che ha permesso l'approvazione della relazione che viene presentata in questi giorni alle Camere entro il termine fissato dalla legge.

La relazione contiene delle proposte che la Commissione ritiene definitive e sulle quali non intende in nessun caso tornare: però occorrerà aggiungere i suggerimenti e le proposte particolari, concernenti i problemi di settore affrontati dai quattro gruppi di lavoro nei quali la Commissione si era suddivisa. Pertanto alcune indagini dovranno ancora essere esaurite, in modo da permettere così agli organi dello Stato e della Regione di affrontare più efficacemente taluni problemi la cui mancata soluzione si è ripercossa negativamente sulla situazione generale. Di qui la necessità di una proroga dei lavori della Commissione anche per un altro motivo, derivante dal secondo comma dell'articolo 2 della legge istitutiva della Commissione stessa secondo cui « la Commissione ha il compito di proporre tutti quegli interventi pubblici, organici e coordinati che si ravviseranno necessari... ». Un compito del genere può essere adempiuto soltanto traducendo le proposte e le linee contenute nella relazione generale in precise norme indicanti quegli interventi sui quali il Parlamento dovrà pronunciarsi nell'esercizio del suo potere legislativo. È per questo che oggi viene in discussione il presente disegno di legge del quale il relatore raccomanda l'approvazione.

Tenuto, però, conto che il termine assegnato alla Commissione è già scaduto il 9 novembre 1971, e che occorrerà inevitabilmente un certo numero di giorni perchè il disegno di legge (che dovrà essere esaminato dalla Camera dei deputati) concluda il suo iter, allo scopo di evitare ogni soluzione di continuità nei poteri della Commissione, il relatore propone un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, un comma del seguente tenore: « La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971 ».

1^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1971)

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Dalvit per la sua esposizione. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, il cui articolo unico, dopo l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con

legge 20 novembre 1970, n. 951, è prorogato di sei mesi.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale Dott. BRUNO ZAMBIANCHI